Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 213/2026

OGGETTO: ***Titolari di reddito di lavoro autonomo e regime forfetario – rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio addebitate analiticamente in capo al committente – rilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile – articolo 54, comma 2, lettera b), del TUIR, modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante* fa presente:

- di esercitare l'attività di giornalista e di essere titolare di partita IVA, operando in regime forfetario, ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- che, nell'ambito della propria attività professionale, intrattiene rapporti di collaborazione con una società e, per l'esecuzione degli incarichi giornalistici alla

stessa affidati (quali coperture mediatiche, servizi esterni, trasferte e montaggi), si trova regolarmente ad anticipare spese di viaggio, vitto e alloggio;

- che tali spese vengono sostenute dalla stessa e pagate esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili (carta di credito/debito personale) e, successivamente, "*rendicontate*" alla società, tramite "*nota spese analitica*" corredata dai relativi giustificativi d'acquisto (fatture e ricevute intestate alla stessa e non al committente);

- che il committente provvede poi al rimborso "*puntuale e al centesimo*" di quanto anticipato.

Ciò posto, l'*Istante* chiede chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale di tali "*rimborsi spese analitici a decorrere dal 1° gennaio 2025*", alla luce della nuova formulazione dell'articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 e, specificamente, chiede se tali rimborsi analitici continuino o meno a concorrere "*alla formazione del reddito imponibile del professionista forfettario e al computo della soglia limite di 85.000 euro per la permanenza nel regime agevolato*".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che il "*novellato*" articolo 54 del TUIR, che sancisce "*il principio di 'neutralità fiscale' dei rimborsi spese analitici*", trovi applicazione anche in capo ai contribuenti che applicano il regime forfetario, in quanto tale norma opera una "*ridefinizione a monte del concetto stesso di 'compenso' per il lavoratore autonomo,*

escludendo da tale alveo le somme rimborsate a titolo analitico, purché inerenti, documentate e pagate con sistemi tracciabili".

Secondo l'*Istante*, quindi, considerato che l'articolo 1, comma 64, della l. n. 190 del 2014 stabilisce che per i forfetari il reddito imponibile si determina«*applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività*», l'esclusione strutturale di tali rimborsi dalla qualifica di compenso"*comporta necessariamente che gli stessi:*

1. Non debbano essere assoggettati all'imposta sostitutiva (5% o 15%);

2. Non debbano essere computati nel limite degli 85.000 euro annui previsto per l'accesso e la permanenza nel regime".

Qualsiasi interpretazione contraria creerebbe, secondo l'*Istante*, una "*palese e ingiustificata disparità di trattamento tra professionisti in regime ordinario e professionisti in regime forfettario, penalizzando questi ultimi laddove chiamati ad anticipare spese per conto del committente nello svolgimento della propria attività lavorativa*".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere riguarda esclusivamente il quesito formulato dall'*Istante*, con il quale viene chiesto se, a seguito delle modifiche operate dal citato d.lgs. n. 192 del 2024, i rimborsi analitici delle "*spese di viaggio, vitto e alloggio*" ottenuti da un professionista in regime forfetario (per le spese relative all'attività sostenuta a decorrere dal 1° gennaio 2025) dai suoi committenti continuino a essere computati nell'ammontare complessivo dei «*compensi percepiti*», ai quali

applicare il coefficiente di redditività, previsto dall'articolo 1, comma 64, della citata l. n. 190 del 2014, ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Al riguardo, si precisa che il regime forfetario è un regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni, in possesso di determinati requisiti, introdotto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della citata l. n. 190 del 2014 ed è stato oggetto di modifiche normative, con portata estensiva, a opera dell'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successivamente, dell'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'articolo 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 nonché di chiarimenti con diversi documenti di prassi (*cfr*. la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 e, da ultimo, la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023).

Le disposizioni sopra citate sono state trasfuse negli articoli 232-243 e nell'articolo 376, comma 1, lettera *qqqq*), del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, approvato con decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 e applicabile dal 1° gennaio 2027 (nel prosieguo "*nuovo TUIR*").

Ciò premesso, va rilevato che l'articolo 54, comma 2, lettera *b*), del TUIR - modificato dal richiamato articolo 5, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 192 del 2014 e, successivamente, trasfuso nell'articolo 56 del "*nuovo TUIR*" - dispone che «[n]*on concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:* [...] *b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente* [...]».

Le modifiche introdotte al citato articolo 54 rispondono al criterio direttivo contenuto nella legge delega 9 agosto 2023, n. 111, di procedere alla semplificazione e

alla razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, stabilendo, in particolare, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente e la conseguente indeducibilità delle medesime spese dal reddito dell'esercente l'arte o la professione [*cfr*. l'articolo 5, comma 1, lettera *f*), punto n. 2.1), primo periodo, della citata l. n. 111 del 2023].

A ciò va aggiunto che l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), numero 1), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, ha introdotto il comma 2-*bis* all'articolo 54 del TUIR stabilendo che, «[i]*n deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b),* [dell'articolo 54 del TUIR, n.d.r.] *le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*».

In base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del citato d.l. n. 84 del 2025, tale disposizione si applica alle predette spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 18 giugno 2025 (ossia, per i lavoratori autonomi, anche in regime forfetario, dal 1° gennaio 2025).

Alla luce delle predette disposizioni si ritiene che, in linea generale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, le somme incassate dal professionista in regime forfetario a titolo di rimborso delle spese, sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate

analiticamente in capo al committente, non concorrano più a formare l'«*ammontare* [...] *dei compensi percepiti*» ai quali applicare il coefficiente di redditività, previsto dall'articolo 1, comma 64, della citata l. n. 190 del 2014, sempreché le spese (sostenute dal professionista) e i relativi rimborsi analitici (effettuati da parte del committente) siano adeguatamente documentati.

Resta inteso che gli eventuali rimborsi in parola relativi alle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui al citato articolo 1 della l. n. 21 del 1992, continueranno a concorrere a formare i «*compensi percepiti*» ai quali applicare il coefficiente di redditività, di cui al richiamato comma 64, se i pagamenti di dette spese non sono eseguiti dal professionista in regime forfetario con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del citato d.lgs. n. 241 del 1997.

In conclusione, il rimborso analitico delle "*spese di viaggio, vitto e alloggio*" effettuato da parte dei suoi committenti non concorre alla determinazione del reddito imponibile, secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 64, della l. n. 190 del 2014, a condizione che i pagamenti delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, siano effettuati con mezzi tracciati e il loro rimborso avvenga da parte dei suoi committenti in relazione all'incarico espletato e ciò sia dettagliatamente e adeguatamente documentato.

Di conseguenza, i rimborsi spese analitici che, alle condizioni sopra indicate, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, di cui al citato comma 64, nei confronti dei soggetti in regime forfetario, non assumono rilevanza ai fini della determinazione dei limiti di 85.000 euro e di 100.000 previsti, rispettivamente, dal

comma 54, lettera *a*), e dal comma 71 dell'articolo 1 della l. n. 190 del 2014 (per la nuova disciplina, si vedano gli articoli 232 e 238 del "*nuovo TUIR*").

Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello e nella documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione, fermi restando gli ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026

IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)